



COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Provincia di Trento

**SERVIZIO ISTRUZIONE, CULTURA, SOCIO - ASSISTENZIALE E
SVILUPPO ECONOMICO**

UFFICIO SOCIO - ASSISTENZIALE

DETERMINAZIONE

del Funzionario Responsabile

N. 186 di data 22/11/2023

**Oggetto: CONCESSIONE DI CONTRIBUTO EX ART. 36 BIS DELLA L.P. N. 13 DEL 2007 A
COPERTURA DELLE SPESE AMMISSIBILI RELATIVE AI SERVIZI
RESIDENZIALI (CIG. Z783954350 E CUP. G51B21001010001) PRESSO LA
STRUTTURA PUBBLICA DI SAMOCLEVO DI CALDES RIVOLTI A PERSONE
CON DISABILITA' ANNUALITA' 2024 - ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS.**

Assunta da:

Malé, 22 novembre 2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

dott.ssa Cristina Rizzi

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

OGGETTO: CONCESSIONE DI CONTRIBUTO EX ART. 36 BIS DELLA L.P. N. 13 DEL 2007 A COPERTURA DELLE SPESE AMMISSIBILI RELATIVE AI SERVIZI RESIDENZIALI (CIG. Z783954350 E CUP. G51B21001010001) PRESSO LA STRUTTURA PUBBLICA DI SAMOCLEVO DI CALDES RIVOLTI A PERSONE CON DISABILITA' ANNUALITA' 2024 - ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- il Presidente della Provincia Autonoma di Trento con decreto n. 232 di data 30.12.2010 ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, il trasferimento alla Comunità della Valle di Sole, ai sensi della L.P. 16.6.2006, n. 3 - "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino", delle funzioni già esercitate dal Comprensorio della Valle di Sole a titolo di delega dalla Provincia, e segnatamente nelle materie dell'assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali, mantenendo comunque riservate alla Provincia Autonoma di Trento le funzioni di livello provinciale individuate d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali ai sensi dell'art. 8 comma 4 lett. b) della sopracitata L.P. n. 3/2006;
- la L.P. n. 3/2006, all'articolo 8, prevede il trasferimento ai Comuni, con l'obbligo di esercizio associato mediante le Comunità, delle funzioni amministrative in materia di assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali;
- la L.P. n. 13/2007, all'articolo 31, disciplina gli interventi di prevenzione, promozione e inclusione sociale, rientranti negli interventi socio-assistenziali previsti nell'ambito delle politiche sociali provinciali, finalizzati a evitare l'insorgenza del disagio o di altre forme di emarginazione e all'art. 32 disciplina gli interventi integrativi e sostitutivi al nucleo familiare;

Premesso altresì che:

- Gli indirizzi di programmazione della spesa della Comunità della Valle di Sole nell'ambito degli interventi rivolti a persone con disabilità hanno avuto evidenza nell'attività pianificatoria del secondo ciclo di pianificazione sociale. La stessa è stata caratterizzata da una chiara intenzione di rispondere al bisogno di servizi socio-assistenziali rivolti a persone con disabilità;
- Il Piano sociale della Comunità della Valle di Sole 2018-2020 "*Un territorio in cammino*", approvato dal Consiglio di Comunità con deliberazione n. 13 di data 5.7.2018, ha formalizzato in tal senso gli obiettivi programmatori delle azioni ed interventi sociali, in linea con quanto espresso dal territorio, rispondenti a bisogni fra l'abitare, fare comunità, prendersi cura, contestualmente ad azioni di innovazione sociale.
- L'apertura sperimentale di un servizio residenziale, con finalità polivalenti, rientra nelle progettualità contenute nell'Accordo di programma quadro APQ della Provincia Autonoma di Trento "Area Interna – Val di Sole" e precisamente nell'intervento 7, (Asse 2 del documento di strategia), cod. 7.ASS.INV. denominato "*Implementazione delle funzioni per servizi semiresidenziali diurni e residenziali polivalenti; promozione del volontariato e dell'imprenditorialità sociale*";
- L'intervento 7.ASS.INV è così descritto "*Il servizio si configura come accompagnamento di persone con disabilità, che necessitano di sostegno per sviluppare e migliorare le capacità di vita autonoma. L'obiettivo principale è favorire il benessere della persona attraverso un percorso di inclusione sociale e il consolidamento, o il raggiungimento, di alcune competenze personali, relazionali e sociali, promuovendo l'autonomia tramite percorsi di sperimentazione e di avvicinamento all'abitare in modo autonomo (scuola dell'abitare). È un'esperienza di "palestra" per sperimentare proprie capacità, nella cura di sé, igiene personale, dei propri spazi, attività quotidiane come cucinare, preparare gli ambienti alle attività quotidiane, tavolo, riordino stanza da letto, locale bagno personale, lavare la biancheria, stendere, fare la spesa, ecc Un'altra finalità è lo sviluppo di capacità di coabitazione e quindi di condivisione del progetto di soggiorno e vita, con altre persone.*"

Ricordato che:

- nelle materie trasferite ai Comuni, comprese quelle attribuite alle Comunità per l'esercizio in forma associata, la Provincia esercita il potere d'indirizzo e coordinamento mediante atti di carattere generale;
- la L.P. 27.07.2007 n. 13 "Politiche sociali nella Provincia di Trento" regola i servizi socio-assistenziali anche di livello locale;

- ai sensi del comma 3 dell'art. 22 della citata L.P. 13/2007 gli enti locali e la Provincia assicurano l'erogazione degli interventi socio-assistenziali mediante l'erogazione diretta dei servizi con le modalità previste dall'art. 13, comma 4, lettere a), b) e c), della legge provinciale n. 3 del 2006, l'affidamento diretto dei servizi secondo modalità non discriminatorie a tutti i soggetti accreditati ai sensi dell'art. 20 che ne facciano richiesta, anche mediante l'utilizzo di buoni di servizio, l'affidamento del servizio a uno o più tra i soggetti accreditati;
- l'esecuzione di detti servizi coinvolge numerosi enti del Terzo settore (cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, Enti di patronato, imprese sociali nonché fondazioni e altri soggetti privati non a scopo di lucro), aventi finalità coerenti con gli obiettivi della L.P. 13/2007, riconosciuti quali soggetti attivi del sistema provinciale delle politiche sociali;

Ricordato altresì che con decreto del Presidente n. 15 di data 15.11.2022 si approvava un atto di indirizzo per la generalità dei servizi rivolti alle persone con disabilità, istituendo gli elenchi aperti dei soggetti accreditati per la gestione di servizi socio-assistenziali per utenti residenti sul territorio della Valle di Sole, disponendo che, limitatamente ai servizi erogati/erogabili presso la struttura con sede nel territorio della Valle di Sole a Samoclevo di Caldes, gli elenchi, così istituiti con procedura di accreditamento, hanno validità integrativa e sostitutiva nelle more di specifica procedura di affidamento;

Richiamato a tal fine lo specifico decreto n. 18 di data 22.11.2022, con il quale il Presidente ha modificato l'Allegato A del precedente decreto n. 132/2021, stabilendo la modalità di affidamento dei servizi semiresidenziali e residenziali erogati/erogabili presso la Struttura pubblica di Samoclevo di Caldes, da realizzare mediante finanziamento con la concessione di contributi a copertura delle spese riconosciute ammissibili relative alla realizzazione di servizi e interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili previsti all'art. 36 bis della L.P. 13/2007, anziché tramite procedura di "accreditamento";

Richiamata la determinazione n. 203 di data 23.11.2022, con la quale il Responsabile di Servizio dava avvio, come disposto dal decreto del Presidente n. 18/2022 e relativi Allegati 1 e 2, alla procedura di affidamento dei seguenti servizi, mediante concessione di contributo disciplinato dall'art. 36 bis della L.P. 13/2007:

- servizio nell'Ambito "Semiresidenziale", "Percorsi per l'inclusione" (ex Centro socio-educativo Il Gelso), con prevalenza, anche se non esclusiva, di funzioni socio-educative di cui al citato punto **I.A)** per il biennio 2023 e 2024;
- servizio nell'Ambito "Residenziale", "Abitare accompagnato/Scuola dell'abitare", con prevalenza, anche se non esclusiva, di funzioni di "scuola dell'abitare" di cui al citato punto **II.A)** per l'anno 2023;

individuando, quale modalità di scelta di n. 2 soggetti beneficiari, la procedura del bando per la concessione di contributi, nell'osservanza dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, indicata al comma 3 del citato art. 36 bis e del principio di predeterminazione dei criteri per l'attribuzione di vantaggi economici di cui all'art. 19 della L.P. 30.11.1992, n. 23 (Legge provinciale sull'attività amministrativa), corrispondenti agli artt. 1 e 12 della L. 241/1990;

Richiamata la determinazione n. 253 del 29.12.2022 con la quale:

- si approvavano le graduatorie finali di merito sulla base delle risultanze della Commissione nominata per la valutazione delle proposte progettuali a corredo delle domande inerenti al bando per la concessione di contributi ex art. 36 bis della L.P. n. 13 del 2007 a copertura delle spese ammissibili relative ai servizi semiresidenziali (CIG. Z87395436F) e residenziali (CIG. Z783954350 e CUP. G51B21001010001), da erogare presso la struttura pubblica di Samoclevo di Caldes rivolti a persone con disabilità, come risulta dai verbali n. 1 di data 27.12.2022 e n. 2 di data 28.12.2022, agli atti; e nello specifico per il **SERVIZIO RESIDENZIALE: ABITARE ACCOMPAGNATO/SCUOLA DELL'ABITARE**

N.	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	CITTÀ	P.IVA/C.F.	PUNTI/100
1.	ANFFAS TRENINO – TRENTO	VIA UNTERVEGER 6 - TRENTO		01785780220	72,67
2.	IRIS – NOVELLA	VIA C.RLO CIPRIANO THUN 11 - NOVELLA		01564000220 92011010227	56,50

- si dava atto che è risultato soggetto gestore del Servizio Area “Persone con disabilità” – Ambito “Residenziale” “Abitare accompagnato” / “Scuola dell’abitare” da erogare presso la struttura pubblica di Samoclevo, l’Associazione ANFFAS Onlus con sede a Trento (TN), P.IVA/C.F. 01785780220, collocata in 1° posizione di merito della relativa graduatoria;
- si affidava all’Associazione ANFFAS Onlus con sede a Trento (TN), nel rispetto dell’ordine di merito della graduatoria approvata, il servizio Area “Persone con disabilità” – Ambito “Residenziale” “Abitare accompagnato” / “Scuola dell’abitare” da erogare presso la struttura pubblica di Samoclevo per il periodo 1° febbraio 2023 – 31 dicembre 2023, con concessione, ai sensi dell’art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007 n. 13, di un contributo a copertura delle relative spese di €. 51.000,00.-,
- si approvava la relativa convenzione sottoscritta in data 18.01.2023 n. Rep. 713/Pr;
- si approvava la modulistica prevista all’art. 16 della convenzione che i Soggetti gestori devono utilizzare per la domanda di liquidazione del contributo in acconto e a saldo annuale;
- si impegnava per l’esercizio finanziario 2023, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la somma pari ad € 51.000,00 per il servizio AREA “PERSONE CON DISABILITÀ” – AMBITO “RESIDENZIALE” – “ABITARE ACCOMPAGNATO/SCUOLA DELL’ABITARE” PRESSO LA STRUTTURA DI SAMOCLEVO a favore dell’Associazione ANFFAS Onlus;
- si accertava in entrata, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, l’importo di €. 51.000,00.- ammesso al finanziamento a valere sulle risorse Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI);

Richiamata, altresì, la determinazione del Responsabile n. 124 di data 25.08.2023 che, per le motivazioni nella stessa richiamate, autorizzava variazioni migliorative del servizio in parola, approvando contestualmente lo schema di atto aggiuntivo alla convenzione Rep. n. 713/PR/2023, sottoscritto tra le parti in data 11.09.2023 Rep. n. 746/pr;

Tutto ciò premesso,

Richiamato in particolare l’art. 2 della citata convenzione Rep. 713/Pr che prevede la ripetizione del contributo per l’anno 2024, previa valutazione degli esiti dell’attività, da concordarsi tra le parti almeno due mesi prima della scadenza della convenzione originaria;

Valutati favorevolmente gli esiti dell’attività svolta, in seguito a quanto emerso nel costante monitoraggio del servizio e della nuova progettualità da parte del Servizio sociale professionale anche in termini di soddisfazione da parte degli utenti e delle loro famiglie e di appropriatezza, professionalità e qualità del servizio nelle azioni progettuali;

Ritenuto di procedere al rinnovo del contributo anche per l’annualità 2024, per il servizio AREA “PERSONE CON DISABILITÀ” – AMBITO “RESIDENZIALE” – “ABITARE ACCOMPAGNATO/SCUOLA DELL’ABITARE” PRESSO LA STRUTTURA DI SAMOCLEVO a favore dell’Associazione ANFFAS Onlus con sede a Trento (TN); per l’importo di € 51.000,00;

Dato atto che la spesa derivante dall’adozione della presente determinazione trova copertura al capitolo 152320 del P.E.G. 2023–2025 e che la spesa è finanziata con fondi del Piano SNAI, motivo per il quale risulta assegnato un codice CUP e precisamente il seguente: G51B21001010001;

Visto ed esaminato lo schema di atto aggiuntivo alla convenzione Rep. 713/Pr 18.01.2023 da stipulare con l’Associazione ANFFAS Onlus con sede a Trento (TN), che in allegato alla presente forma parte integrante e sostanziale e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Dato atto che il Soggetto gestore per la presentazione della domanda di liquidazione del contributo in acconto e saldo dovrà utilizzare la modulistica già approvata con la citata determinazione n. 253 del 29.12.2022;

Evidenziato che la L. 04.08.2017 n. 124, ai commi 125-129 dell’art. 1, ha disposto che, a decorrere dal 2018, gli enti – incluse tutte le Associazioni e le Onlus – che ricevono sovvenzioni e contributi, incarichi retribuiti e

vantaggi economici di ogni genere da parte di pubbliche amministrazioni o da altri soggetti pubblici devono pubblicare sul proprio sito internet, entro il 28 febbraio, le informazioni relative ai contributi pubblici ricevuti nell'anno precedente, escludendo tale obbligo di pubblicazione solo nel caso in cui l'importo dei contributi pubblici ricevuti nel corso dell'anno di riferimento sia inferiore ad euro 10.000,00.-;

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

Visti:

- la L.P. 16 giugno 2006, n. 3 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino";
- la L.P. 27 luglio 2007, n. 13 "Politiche sociali nella Provincia di Trento";
- il D.P.P. 9.4.2018, n. 3-78/Leg., come modificato con D.P.P. 19.10.2018 n. 22-97/Leg., "Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della L.P. 27 luglio 2007 n. 13 in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale" e ss.mm.;
- gli allegati A ed E della deliberazione della Giunta Provinciale n. 174 di data 7 febbraio 2020 "Legge provinciale sulle politiche sociali 2007. Adozione delle linee guida sulle modalità di affidamento e finanziamento dei servizi e interventi socio assistenziali della provincia di Trento" recano rispettivamente "Linee Guida per la pianificazione e la scelta di modalità e strumenti di erogazione di interventi socio-assistenziali" e "Linee Guida in materia di contributi a sostegno dell'offerta di servizi sociali" il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106";
- la Circolare n. 34/E dd 21 novembre 2013 dell'Agenzia delle entrate avente ad oggetto: "*Trattamento agli effetti dell'IVA dei contributi erogati da amministrazioni pubbliche Criteri generali per la definizione giuridica e tributaria delle erogazioni, da parte delle pubbliche amministrazioni, come contributi o corrispettivi*";
- la determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 recante le "*Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136*" dell'ANAC, aggiornata con delibera n. 556 del 31 maggio 2017 e con delibera n. 371 del 27 luglio 2022;

Visti altresì:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.
- il vigente Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio con deliberazione n. 17 del 30.07.2018;
- lo Statuto della Comunità della Valle di Sole;
- del Piano integrato di attività ed organizzazione 2023-2025 (PIAO), approvato con decreto del Presidente n. 88 di data 13.10.2023;

Richiamata la delibera del Consiglio dei Sindaci n. 4 del 09.02.2023 di approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2023–2025 definitivo, del bilancio di previsione 2023–2025 e relativa nota integrativa e s.m.;

Richiamato il decreto del Presidente n. 12 del 16.02.2023 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 e s.m.;

Visto il Decreto n. 3 di data 13.02.2023 con il quale il Presidente della Comunità ha conferito alla dott.ssa Cristina Rizzi, Funzionario amministrativo della Comunità della Valle di Sole, l'esercizio delle funzioni dirigenziali della struttura di primo livello denominata Servizio Istruzione, Cultura, Socio-assistenziale e Sviluppo economico fino al 31.12.2025;

Ritenuto che il presente atto rientri fra quelli gestionali di competenza individuate nel Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2023;

DETERMINA

1. di rinnovare all'Associazione ANFFAS Onlus con sede a Trento (TN), P.IVA/C.F. 01785780220, per le motivazioni di cui in premessa, la concessione del contributo ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007 n. 13 di €. 51.000,00 a copertura delle relative spese per il servizio Area "Persone con disabilità" – Ambito "Residenziale" "Abitare accompagnato" / "Scuola dell'abitare" da erogare presso la struttura pubblica di Samoclevo, per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2024;
2. di approvare lo schema di atto aggiuntivo alla convenzione Rep. n. 713/PR/2023, per quanto sopra rappresentato, che allegato al presente provvedimento costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che il Soggetto gestore dovrà utilizzare per la domanda di liquidazione del contributo in acconto e a saldo la modulistica già approvata con la citata determinazione. n. 253 del 29.12.2022;
4. di dare atto che la tipologia di spesa, di cui al presente provvedimento, ha necessitato l'acquisizione del Codice Unico di Progetto (CUP), in quanto si tratta di attività socio-assistenziale finanziato con fondi del Piano SNAI (Sviluppo Nazionale Aree Interne) e che lo stesso risulta essere il seguente: G51B21001010001 da riportare nei pagamenti dei servizi residenziali finanziati da SNAI con un contributo di € 51.000,00;
5. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione negli esercizi finanziari nei quali vengono a scadenza, come di seguito specificato:

SOGGETTO GESTORE	ASSOCIAZIONE ANFFAS TRENTO ONLUS		
P.IVA/COD.FISC.	01785780220		
SERVIZIO AFFIDATO	AREA "PERSONE CON DISABILITÀ" – AMBITO "RESIDENZIALE" – "ABITARE ACCOMPAGNATO/SCUOLA DELL'ABITARE" PRESSO LA STRUTTURA DI SAMOCLEVO		
BILANCIO	2023-2025	IMPORTO TOT.	€. 51.000,00.-
CIG	Z783954350	CUP	G51B21001010001
CAPITOLO	152321	PIANO DEI CONTI FINANZ.	1.03.02.15.008
IMPORTO	€. 51.000,00.-	ESERCIZIO	2024

6. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio;
7. di accertare in entrata, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, l'importo di €. 51.000,00.- ammesso al finanziamento a valere sulle risorse Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) come di seguito specificato:

DEBITORE	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
-----------------	-------------------------------------

P.IVA/COD.FISC.	00337460224 / 00337460224				
CAUSALE	FINANZIAMENTI SNAI AREA INTERNA VAL DI SOLE (art. 1 comma 674 della L. 190/2014) SERVIZI RESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITA'				
FINANZIAMENTO €	51.000,00	BILANCIO	2023-2025	Esercizio	2024
CAP/ART-	120500	P.D.C.F.	2.01.01.02.001		

8. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'espressione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di Contabilità approvato con delibera del Consiglio di Comunità n. 17 del 30.07.2018, dando atto che la stessa diverrà esecutiva dopo l'apposizione del medesimo visto;
9. di evidenziare che la L. 04.08.2017 n. 124, ai commi 125-129 dell'art. 1, ha disposto che, a decorrere dal 2018, gli enti – incluse tutte le Associazioni e le Onlus – che ricevono sovvenzioni e contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici di ogni genere da parte di pubbliche amministrazioni o da altri soggetti pubblici devono pubblicare sul proprio sito internet, entro il 28 febbraio, le informazioni relative ai contributi pubblici ricevuti nell'anno precedente, escludendo tale obbligo di pubblicazione solo nel caso in cui l'importo dei contributi pubblici ricevuti nel corso dell'anno di riferimento sia inferiore ad euro 10.000,00.-;
10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line ed a dare attuazione alle forme di pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 5 anni, come prescritto dalla L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
11. ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n° 23 e s.m., avverso la presente determinazione sono ammessi, alternativamente:
- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104.
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n° 1199.